

Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato Prot.: 0014216 del 04/07/2024 Uscita Cod. Amm.

Data: 04/07/2024 18:54:31



### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1^

Roma, data protocollo

OGGETTO: schema di decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di aggiornamento dell'elenco degli uffici della Polizia di Stato destinatari dell'indennità di comando terrestre, allegato al decreto interministeriale del 10 luglio 2015.

> Procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 18 giugno 2002.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	<b>ROMA</b>
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	<b>ROMA</b>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	<b>ROMA</b>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE COISP MOSAP	<b>ROMA</b>
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
FSP POLIZIA DI STATO-ES-LS-CONSAP-M.P.	<b>ROMA</b>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	<b>ROMA</b>

Si fa riferimento alla questione relativa all'attribuibilità dell'indennità di comando al personale contrattualizzato responsabile di uffici non ricompresi tra quelli attualmente previsti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 10 luglio 2015.

Al riguardo, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha comunicato di aver predisposto, d'intesa con la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, lo schema di provvedimento in oggetto, che provvede ad aggiornare il predetto decreto interministeriale allo scopo di ampliare il novero degli uffici per i cui responsabili è prevista la corresponsione dell'indennità in argomento<sup>1</sup>, nelle more di una completa rivisitazione del provvedimento all'atto della definizione del progetto di revisione delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La DAGEP ha, altresì, informato che, per agevolarne l'iter, lo stesso provvedimento, in data 1° dicembre 2023, è stato inviato per una preventiva

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Medio tempore, come è noto, sono stati costituiti nuovi uffici con funzioni finali della Polizia di Stato e, segnatamente, le Unità operative di primo intervento (U.O.P.I.) e le Sezioni investigative periferiche dipendenti del Servizio Centrale Operativo (S.I.S.C.O.).



### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

condivisione, ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, con nota del 21 giugno 2024, hanno rappresentato di "non avere osservazioni da formulare in merito all'ulteriore corso del provvedimento".

Si trasmette il richiamato schema di decreto ai fini di cui all'oggetto, per eventuali osservazioni e/o contributi da far pervenire non oltre il prossimo 16 luglio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO De Bartolomeis



di concerto con

Il Ministre dell'Economia e delle Tinanze

VISTA

la legge 23 marzo 1983, n. 78, recante "Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare", e, in particolare, l'articolo 10, secondo comma, che prevede il riconoscimento dell'indennità di comando navale, di cui al primo comma del medesimo articolo, pari al trenta per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in base al grado e all'anzianità di servizio posseduti dall'interessato, in favore degli ufficiali e dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, titolari di incarichi di comando con funzioni e responsabilità corrispondenti a quelle dei comandanti di unità navale o gruppi di unità navali;

**VISTO** 

il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e, in particolare, l'articolo 3, comma 18-quater, che ha esteso le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, "al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante "Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), ove sono individuati gli uffici con funzioni finali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

**VISTO** 

il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al bilancio economico 2002-2003" e, in particolare, l'articolo 13, comma 3, e l'articolo 52, comma 3, previsti, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e a ordinamento militare, i quali sanciscono, simmetricamente, con identiche disposizioni, che, ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale al personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con



### di cencerte cen Il Ministre dell'Ecenemia e delle Tinanze

determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**VISTO** 

l'articolo 9, comma 35, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede – sulla base di quanto disposto dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – che l'articolo 52, comma 3, del d.P.R. n. 164 del 2002 si interpreti nel senso che l'individuazione del contingente di personale beneficiario dell'indennità di comando "tiene conto delle risorse appositamente stanziate";

**VISTA** 

la sentenza n. 10661/2013, pronunciata dal TAR del Lazio in data 10 dicembre 2013, con la quale, in accoglimento del gravame, è stato ordinato al Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, di adottare una espressa determinazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 3, del d.P.R. n. 164 del 2002;

**VISTO** 

il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2015, che, in adempimento della citata sentenza pronunciata dal TAR del Lazio in data 10 dicembre 2013, ha provveduto a definire, per la Polizia di Stato, il novero degli uffici destinatari dell'indennità di comando e dei relativi soggetti beneficiari, individuandoli, mediante appositi elenchi, nei titolari, con qualifica non dirigenziale, degli uffici con funzioni finali di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 208 del 2001;

VISTO

il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 1° giugno del 2018, che ha istituito le Unità operative di primo intervento (U.O.P.I.), annoverandole tra gli uffici con funzioni finali, mediante esplicito richiamo, nelle premesse, della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 7, del d.P.R. n. 208 del 2001, ove vengono qualificati come tali i "reparti, centri o nuclei istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali";

VISTO

l'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3-bis, del citato d.P.R. n. 208 del 2001 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3, del decreto



di concerte con

Il Uinistro dell'Economia e delle Tinanze

del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, n. 171 – che ricomprende espressamente tra gli uffici con funzioni finali le "sezioni investigative periferiche con competenza territoriale interregionale o interprovinciale, istituite alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le attività di contrasto della criminalità organizzata" (S.I.S.C.O.);

VISTO

il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022, che definisce, ai sensi dell'articolo 9 del d.P.R. n. 208/2001, l'assetto ordinativo, i compiti e le linee di dipendenza delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, nonché le dotazioni organiche assegnate a ciascuna delle predette articolazioni a decorrere dal 1° gennaio 2027;

VISTO

il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 5 luglio 2023, che ha differito l'entrata in vigore del citato decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022 – a eccezione delle disposizioni già vigenti ai sensi dell'articolo 164, comma 1, dello stesso provvedimento, tra le quali sono incluse quelle di cui al Titolo III, Capo I, inerenti alle S.I.S.C.O. – fino agli interventi di adeguamento dell'assetto ordinativo e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024, conseguenti alle modifiche normative intervenute;

**RITENUTO** 

necessario, nelle more della compiuta definizione del menzionato processo di revisione ordinamentale, integrare l'elenco degli uffici con funzioni finali destinatari dell'indennità di comando, allegato al citato decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2015, con i predetti uffici con funzioni finali istituiti dopo l'entrata in vigore del ripetuto decreto interministeriale:

**RITENUTO** 

altresì necessario indicare, ai fini della corresponsione dell'indennità, il novero dei titolari di comando, con qualifica non dirigenziale, dei neoistituiti uffici con funzioni finali, individuando, in particolare, n. 6 preposti alle S.I.S.C.O., appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con qualifica di commissario capo, commissario o vice commissario, e n. 25 preposti alle U.O.P.I., appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;

CONSIDERATO

che, dalla data di emanazione del citato decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze



H. Uinistre dell'Ecenemia e delle Finanze

del 10 luglio 2015, sono stati soppressi n. 61 uffici con funzioni finali, con livello di preposizione non dirigenziale (segnatamente: n. 1 commissariato e n. 2 posti di polizia; n. 2 sottosezioni, n. 3 reparti di intervento e n. 23 distaccamenti di polizia stradale; n. 1 sottosezione e n. 24 posti di polizia ferroviaria; n. 4 uffici presso scali marittimi/aerei e n. 1 sottosezione di polizia di frontiera);

CONSIDERATO

che, a fronte di n. 61 uffici soppressi, dalla data di emanazione del citato decreto interministeriale, sono stati istituiti, oltre alle predette U.O.P.I. e S.I.S.C.O., due soli uffici con funzioni finali, con livello di preposizione non dirigenziale (n. 1 posto di polizia ferroviaria e n. 1 posto di polizia di frontiera), con l'effetto di determinare una cospicua riduzione del numero dei titolari di comando beneficiari dell'indennità di cui al richiamato articolo 13, comma 3, del d.P.R. n. 164 del 2002;

TENUTO CONTO che le somme assentite per la corresponsione dell'indennità di comando derivano esclusivamente dalle risorse stanziate per il personale non dirigente delle Forze di polizia, nella misura riportata all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2015:

CONSIDERATO

che l'onere derivante dall'individuazione dei destinatari dell'indennità di cui si tratta, effettuata con le modalità sopra indicate, risulta finanziariamente compatibile con le risorse disponibili indicate nel ripetuto decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2015;

**SENTITO** 

il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato in ordine allo schema del presente decreto interministeriale, il quale prevede che l'indennità di comando sia attribuita anche ai responsabili degli uffici con funzioni finali istituiti dopo l'adozione del citato decreto interministeriale del 10 luglio 2015, individuati sempre ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 208 del 2001;

#### DECRETA

#### Articolo 1

1. Nelle more della compiuta definizione degli interventi di adeguamento dell'assetto ordinativo e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'elenco degli uffici con funzioni finali destinatari dell'indennità di comando, allegato al decreto del Ministro dell'interno di



di concerte con Il Ministre dell'Ecenemia e delle Tinanze

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 10 luglio 2015, è integrato dai seguenti uffici:

- a) Sezioni investigative periferiche, istituite alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza per le attività di contrasto della criminalità organizzata (S.I.S.C.O.), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208;
- b) Unità operative di primo intervento (U.O.P.I.).

#### Articolo 2

- 1. Ai fini della corresponsione dell'indennità, sono individuati:
  - a) in relazione agli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 6 titolari di comando, appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con qualifica di commissario capo, commissario o vice commissario;
  - b) in relazione agli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 25 titolari di comando, appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

#### Articolo 3

- 1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.
- 2. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
- 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Giorgetti

IL MINISTRO DELL'INTERNO Piantedosi